



Rovio, 15 giugno 2021

Ris. Mun. 280/01.06.2021

ORDINANZA MUNICIPALE

sulla repressione dei rumori molesti e inutili

IL MUNICIPIO DI ROVIO, richiamati:

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente;
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico ed il relativo Regolamento di applicazione;
- l'Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser ed il relativo Regolamento di applicazione;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente ed il relativo Regolamento generale;
- la Legge sull'ordine pubblico;
- la Legge organica comunale ed il relativo Regolamento di applicazione;
- il Regolamento comunale del 13 febbraio 2006 e successive modifiche,

emana la seguente Ordinanza intesa a regolamentare l'emissione di rumori molesti sul territorio comunale di Rovio:

Art. 1 – Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 – Principio

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Rovio sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di diritto comunale e di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3 – Quietè notturna e pausa pomeridiana

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
2. In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00 durante i giorni feriali e tra le ore 19.00 e le 08.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00 il sabato.
3. Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe secondo quanto previsto all'art. 16.
4. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4 – Domenica e giorni festivi

1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori e attività rumorosi o molesti per il vicinato.
2. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata

Art. 5 – Lavori agricoli e di giardinaggio

1. I lavori con macchine agricole e di giardinaggio (tosaerba, tagliabordi, irroratori, tagliasiepi, motofalciatrici, motoseghe, decespugliatori, soffiatori e similari) sono autorizzati nei giorni feriali unicamente entro la fascia oraria che va dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle ore 19:00. Il sabato tra le ore 08.00 e le 12.00 e tra le ore 13.00 e le 19.00
2. Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6 – Lavori edili

1. I lavori sui cantieri devono essere organizzati in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità della chiesa e del cimitero durante le funzioni.
2. Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
 - a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente in prossimità della chiesa e del cimitero durante le funzioni; un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
 - b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
 - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
 - d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
 - e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
 - f) non è consentito far girare a vuoto e inutilmente qualsiasi macchina edile che produce rumore.
3. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola sempre vietata dalle ore 18.00 alle 07.00 e dalle ore 12.00 alle 13.00.
4. Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola ufficialmente decretato dalle autorità cantonali competenti, in deroga a quanto previsto al cpv. precedente è consentito anticipare l'orario di inizio lavori all'aperto alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie.

5. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.
6. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere delle deroghe previa richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7 – Perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8 – Esercizi pubblici

1. L'attività degli esercizi pubblici come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.
2. Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.
3. Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla Legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.
4. Per quanto non contemplato nel presente articolo, fanno stato le disposizioni dell'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici del 10 febbraio 1999.

Art. 9 – Apparecchi per la riproduzione del suono

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali tali da non disturbare il vicinato. È riservato l'art. 10.
2. Dopo le ore 22.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiegato di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 10 – Manifestazioni pubbliche e feste

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
2. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
3. L'uso di apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni relative al rispetto della quiete notturna.

4. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 10 giorni prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
5. Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.
6. Per quanto non contemplato nel presente articolo, fanno stato le disposizioni dell'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici del 10 febbraio 1999.

Art. 11 – Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
3. Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 12 – Detentori di animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Municipio ha la facoltà di ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine è impartito dalla polizia comunale.

Art. 13 – Veicoli a motore

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le 07.00.
2. È in particolar modo vietato:
 - a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
 - e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
 - f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;
3. Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 14 – Voli in elicottero

1. Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

2. Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

Art. 15 – Giochi all'aperto e attività sportive

1. La pratica di giochi rispettivamente delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 07.00 alle 22.00.
2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente, dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
3. I giochi siti all'interno di locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 16 – Sirene e impianti d'allarme

1. È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.
2. Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.
3. È riservata l'applicazione degli articoli 82 e 86 OETV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).

Art. 17 – Strumenti di misurazione

Per le misurazioni ufficiali dei valori limite d'esposizione al rumore, il Municipio può dotarsi di adeguati strumenti tecnici, come pure avvalersi della consulenza di specialisti e/o dei servizi cantonali preposti.

Art. 18 – Deroghe

Il Municipio ha facoltà di derogare in ogni momento sulle limitazioni d'orario contenute nei disposti della presente ordinanza qualora sussistano validi e giustificati motivi o per ragioni di interesse pubblico, tenuto conto delle esigenze poste dai singoli richiedenti e del periodo in cui vengono presentate le singole istanze.

Art. 19 – Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC e 147, 148 e 149 del Regolamento comunale.

Art. 20 – Provvedimenti

1. Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.
2. Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.


3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione federale o cantonale.

Art. 21 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Il Sindaco:
Riccardo Costantini

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:
Matteo Cortesi

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).

Pubblicata agli albi comunali e sul sito del Comune www.rovio.ch dal 18.06.2021 al 20.08.2021 (a norma dei disposti dell'art. 192 LOC e 44 RALOC)